

Comune di Fiorano Canavese (Torino)

APPROVAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PARZIALE DEL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la D.G.R. n.° 26-3043 del 14/03/2016, con la quale è stata approvata la revisione 2010 del P.R.G.C. ai sensi del 17^ comma dell'art. 15 della l.r. 56/77 (procedura ante L.R. 03/2013 E L.R. 17/2013) del Comune di Fiorano C.se;

RAVVISATA la necessità di apportare al P.R.G.C. una variante parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., per adeguare il vigente strumento urbanistico nel pubblico interesse collettivo in relazione a mutate esigenze;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 30 del 19.12.2018, a mezzo della quale, era stato determinato di incaricare per la suddetta variante i seguenti professionisti: architetto Giovanni RESSIA, geologo Nicola LAURIA, dott. Stefano ROLETTI;

DATO ATTO che il D.Lgs. n.152/2006 “Codice dell’ambiente” e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening del procedimento di VAS) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l’uso di piccole aree a livello locale (art. 6, comma 3, e art.12);

DATO ATTO che l’art. 3 bis della LR 56/1977 come modificata dalle LLRR 3/2013 e 17/2013 disciplina l’integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e all’art.17 comma 8 dispone che le Varianti Parziali ai PRG siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i parametri di esclusione esplicitati al successivo comma 9;

DATO ATTO, con riferimento ai disposti dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della DGR n.12-8931 del 9/06/2008, che il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fiorano C.se aveva trasmesso, con nota prot. n. 350 del 27 febbraio 2019, il “*Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di SCREENING)*”, per la prevista fase di consultazione, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

CITTA’ METROPOLITANA - SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
ARPA Piemonte
A.S.L. TO4
SMAT S.p.A.
Società Canavesana Servizi S.p.A.
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

CONSIDERATO che:

- è trascorso il termine entro il quale i sopracitati soggetti avrebbero potuto esprimere parere ambientale (trenta giorni dalla trasmissione del “*Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica*”);
- nel periodo suddetto è pervenuto esclusivamente il parere di ARPA di cui alla nota protocollo n. 588 del 01/04/2019.

DATO ATTO che l’Organo tecnico per l’espletamento delle funzioni inerenti la V.I.A. e la V.A.S. di competenza Comunale ha espresso, in data 05/06/2019, il parere di esclusione dalla Valutazione

Ambientale Strategica, ribadendo la necessità che il Progetto Preliminare della Variante preveda che il contributo straordinario di urbanizzazione dovuto ex art. 17, comma 4, lettera (d.ter, del DPR 380/2001, per l'esecuzione degli interventi attuativi della variante di PRGC in oggetto, sia applicato anche alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale consistenti in particolare nel contenimento / eradicazione delle specie esotiche invasive.

DATO ATTO che il Comune di Fiorano C.se è classificato in zona "4" Classi a bassa sismicità e quindi in applicazione della circolare del Presidente della Giunta Regionale 27.04.2044 n.° 1/DOP, non vige l'obbligo del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale di cui all'art. 89 del D.P.R. n.° 380/01 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'adozione, secondo i disposti del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 18/11/2019 di adozione della prima variante parziale al PRGC a mezzo della quale è stato deliberato quanto segue:

1. DI ADOTTARE, per i motivi meglio specificati in premessa, ai sensi del 7° comma dell'art. 34 della L.R. 03 del 25 marzo 2013 la variante parziale al P.R.G.C. definita "prima variante parziale al P.R.G.C. vigente" redatta dall'architetto Giovanni RESSIA per quanto concerne l'aspetto urbanistico, dal dottor Stefano ROLETTI per quanto riguarda l'aspetto acustico e dal geologo Nicola LAURIA per quanto concerne l'aspetto geologico, e costituita dai seguenti elaborati grafici descrittivi:

i documenti predisposti dall'architetto RESSIA, inerenti la variante succitata, nello specifico:

Tav. 2- Var 1 -- Progetto - assetto generale

Tav. 3- Var 1-- Progetto - Aree urbanizzate

Relazione illustrativa della variante con allegati:

- ALLEGATO A - NORME DI ATTUAZIONE: Articoli modificati

- ALLEGATO B - Tabella C/var. 1 e tabella C della Revisione 2010 per confronto

- ALLEGATO C - Stralci del P.R.G.C. Vigente (Rev. 2010) e della attuale Var. 1

- ALLEGATO D - Parere ARPA e Parere dell'Organo Tecnico Comunale

- ALLEGATO E - Tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti

i documenti predisposti dal dottor ROLETTI, inerenti la variante succitata, nello specifico:

verifica compatibilità acustica;

i documenti predisposti dal geologo DUREGON, inerenti la variante succitata, nello specifico:

schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di variante;

2. DI DARE ATTO che detta variante parziale è definita "prima variante parziale al P.R.G.C. vigente";

3. DI DARE ATTO che ai sensi del 5° comma dell'art. 34 della L.R. 3/2013, si può considerare "variante parziale al P.R.G.C." in quanto:

non modifica l'impianto strutturale del PRGC vigente;

non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non statuisce normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

non riduce la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di legge;

- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- non prevede aumenti di capacità insediativa;
- rientra nella tipologia delle Varianti parziali escluse dalla VAS (cfr deliberazione organo tecnico);
- non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

4. *DI DARE ATTO* che in data 05/06/2019 l'organo tecnico per la valutazione ambientale strategica (VAS) ha deliberato di escludere dalla procedura di VAS la variante suddetta.

5. *DI DARE ATTO* che il Comune di Fiorano C.se è classificato in zona "4" Classi a bassa sismicità e quindi in applicazione della circolare del Presidente della Giunta Regionale 27.04.2044 n.° 1/DOP, non vige l'obbligo del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale di cui all'art. 89 del D.P.R. n.° 380/01 e s.m.i.;

6. *DI DARE ATTO* che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati cartografici e normativi relativi, verrà depositata in presa visione presso la Segreteria Comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune per trenta giorni consecutivi; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante, così come stabilito dal 7° comma dell'art. 34 della L.R. 03/2013;

7. *DI DARE ATTO* che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati cartografici e normativi relativi, verrà trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e gli adempimenti di competenza.

DATO ATTO che la variante parziale di cui sopra è stata depositata presso la Segreteria comunale in pubblica visione e pubblicata all'Albo pretorio on line, dal 10/12/2019 al 19/01/2020, affinché chiunque interessato potesse presentare osservazioni e/o proposte;

DATO ATTO che in data 07/01/2020, con nota protocollo n. 37, la deliberazione suddetta unitamente agli elaborati di variante è stata trasmessa al competente settore della Città Metropolitana di Torino affinché esprimesse il dovuto parere di compatibilità;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 395 del 07/02/2020, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, con la quale viene pronunciato il parere di incompatibilità con osservazioni;

DATO ATTO che il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 prevede che se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana;

DATO ATTO che si intende recepire con la presente tutte le indicazioni espresse dalla Città Metropolitana di Torino come evidenziato nel documento "controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare" allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che nel periodo di pubblicazione della deliberazione di adozione non sono pervenute altre osservazioni oltre a quella della Città Metropolitana di Torino se non quelle interne del Responsabile dell'ufficio tecnico Comunale indicate nel documento "controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare" sopra richiamato;

VISTI gli atti urbanistici del Progetto Definitivo della Variante n. 1 del PRGC Comunale presentati in data 20/05/2020 al prot. 1057 dal Dott. Arch. Giovanni RESSIA e nello specifico:

Tav. 2- Var 1 -- Progetto - assetto generale

Tav. 3- Var 1-- Progetto - Aree urbanizzate

Relazione illustrativa della variante con allegati:

- ALLEGATO A - NORME DI ATTUAZIONE: testo integrato
- ALLEGATO B - Tabella C/var. 1 e tabella C della Revisione 2010 per confronto
- ALLEGATO C - Stralci del P.R.G.C. Vigente (Rev. 2010) e della attuale Var. 1
- ALLEGATO D - Parere ARPA e Parere dell'Organo Tecnico Comunale
- ALLEGATO E - Tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti

Controdeduzioni alle osservazioni del progetto preliminare

VISTI gli atti relativi alla verifica di compatibilità acustica del Progetto Definitivo della Variante n. 1 del PRGC Comunale presentati in data 12/03/2020 al prot. 590 dal Dott. Stefano ROLETTI;

VISTE le schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di variante del Progetto Definitivo della Variante n. 1 del PRGC Comunale presentate in data 06/05/2020 al prot. 979 dal Dott. Nicola LAURIA;

VISTO il seguente prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga:

Prospetto numerico: capacità insediativa residenziale e modificazioni di cui alle lettere c), d), e), f) del 5° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Riferimento iniziale alle tab. B, C, D, allegate alle N.d.A della Revisione 2010 del PRGC, Confronto con i dati della presente VAR. n.1/18

Oggetto della verifica	Revisione 2010	Var. n.1/18	Per varianti successive
Capacità insediativa residenziale: abitanti	1.195	1.193	Risultano a residuo positivo 466 mc, pari a 2 abitanti insediabili, che, ai sensi dell'art. 66bis delle N.d.A, possono essere oggetto di recupero insediativo in sede di successive varianti parziali o strutturali
Aree servizi di cui all'articolo 21 e 22: mq	34.784	34.784	
-Variazione aree servizi: mq/abit	-	0,00	
Superfici territoriali: aree produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive: mq	12.540	12.540	
-Variazione aree produttive: mq	-	0,00	
Indici di edificabilità previsti dal PRG vigente	Fissati nella Revisione 2010	Immutati	

PRESO ATTO che la presente variante n. 1/2018 rientra nelle condizioni per essere definita come variante parziale ai sensi del 5° c. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto,

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non statuisce normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

PRESO ATTO altresì che:

- la presente variante n. 1/2018:
 - non prevede aumenti di capacità insediativa;
 - rientra nella tipologia delle Varianti parziali escluse dalla VAS;
 - non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
 - non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
 - non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.;
 - non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.
 - con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

- le previsioni insediative, oggetto della presente variante n. 1/2018 interessano sedimi compresi nelle aree interne a quelle abitate e che la perimetrazione del centro abitato sarà adottata ai sensi di legge in occasione di una futura variante strutturale o con apposita Deliberazione;

DICHIARATO, come previsto dall'art. 11, comma 7 del Regolamento di attuazione del Ppr, il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr;

DATO ATTO che l'approvazione delle varianti parziali al PRGC, secondo i disposti del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale;

Vista la L.R. 56/1977 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 25.03.2013;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente per cui non occorre il parere di regolarità contabile;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di recepire tutte le indicazioni espresse dalla Città Metropolitana di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 07/02/2020, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, secondo le motivazioni e le modalità indicate nel fascicolo "Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare";

1. DI ACCOGLIERE l'osservazione n. 1 della Città Metropolitana di Torino secondo le motivazioni e le modalità indicate nel fascicolo "Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare";

2. DI ACCOGLIERE l'osservazione n. 2 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale secondo le motivazioni e le modalità indicate nel fascicolo "Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare";

3. DI APPROVARE, per i motivi meglio specificati in premessa, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. la variante parziale al P.R.G.C. definita "prima variante parziale al P.R.G.C. vigente" redatta dall'architetto Giovanni RESSIA per quanto concerne l'aspetto urbanistico, dal dottor Stefano ROLETTI per quanto riguarda l'aspetto acustico e dal geologo Nicola LAURIA per quanto concerne l'aspetto geologico, e costituita dai seguenti elaborati grafici descrittivi:

per gli aspetti urbanistici:

Tav. 2- Var 1 -- Progetto - assetto generale

Tav. 3- Var 1-- Progetto - Aree urbanizzate

Relazione illustrativa della variante con allegati:

- ALLEGATO A - NORME DI ATTUAZIONE: testo integrato

- ALLEGATO B - Tabella C/var. 1 e tabella C della Revisione 2010 per confronto

- ALLEGATO C - Stralci del P.R.G.C. Vigente (Rev. 2010) e della attuale Var. 1
- ALLEGATO D - Parere ARPA e Parere dell'Organo Tecnico Comunale
- ALLEGATO E - Tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti

Controdeduzioni alle osservazioni del progetto preliminare

- verifica compatibilità acustica;
- schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di variante;

4. DI APPROVARE il seguente prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga:

Prospetto numerico: capacità insediativa residenziale e modificazioni di cui alle lettere c), d), e), f) del 5° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. Riferimento iniziale alle tab. B, C, D, allegate alle N.d.A della Revisione 2010 del PRGC, Confronto con i dati della presente VAR. n.1/18			
Oggetto della verifica	Revisione 2010	Var. n.1/18	Per varianti successive
Capacità insediativa residenziale: abitanti	1.195	1.193	Risultano a residuo positivo 466 mc, pari a 2 abitanti insediabili, che, ai sensi dell'art. 66bis delle N.d.A, possono essere oggetto di recupero insediativo in sede di successive varianti parziali o strutturali
Aree servizi di cui all'articolo 21 e 22: mq	34.784	34.784	
-Variazione aree servizi: mq/abit	-	0,00	
Superfici territoriali: aree produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive: mq	12.540	12.540	
-Variazione aree produttive: mq	-	0,00	
Indici di edificabilità previsti dal PRG vigente	Fissati nella Revisione 2010	Immutati	

5. DI DARE ATTO che la presente variante n. 1/2018 rientra nelle condizioni per essere definita come variante parziale ai sensi del 5° c. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto,

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non statuisce normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. DI DARE ATTO altresì che:

- la presente variante n. 1/2018:
 - non prevede aumenti di capacità insediativa;
 - rientra nella tipologia delle Varianti parziali escluse dalla VAS;
 - non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
 - non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
 - non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.;
 - non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.
 - con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le previsioni insediative, oggetto della presente variante n. 1/2018 interessano sedimi compresi nelle aree interne a quelle abitate e che la perimetrazione del centro abitato sarà adottata ai sensi di legge in occasione di una futura variante strutturale o con apposita Deliberazione;

7. DI DICHIARARE, come previsto dall'art. 11, comma 7 del Regolamento di attuazione del Ppr, il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr;

8. DI DARE ATTO che in data 05/06/2019 l'organo tecnico per la valutazione ambientale strategica (VAS) ha deliberato di escludere dalla procedura di VAS la variante suddetta.

9. DI DARE ATTO che il Comune di Fiorano C.se è classificato in zona "4" Classi a bassa sismicità e quindi in applicazione della circolare del Presidente della Giunta Regionale 27.04.2044 n.° 1/DOP, non vige l'obbligo del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale di cui all'art. 89 del D.P.R. n.° 380/01 e s.m.i.;

10. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati cartografici e normativi relativi, verrà trasmessa ai competenti settori della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte in ottemperanza ai disposti del 7° c. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

11. DI DARE ATTO altresì, che la variante diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

12. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.